

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n° 14478

Roma 19/12/2016

All'assessore Regionale al Territorio e Ambiente
Dott. Maurizio Croce
assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Ambiente
Dott.ssa Rosaria Barresi
dra@regione.sicilia.it

All'Assessore Regionale dell'energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dott.ssa Vania Contrafatto
assessore.energia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Energia
Ing. Domenico Armenio
domenico.armenio@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e
dei Rifiuti
Dott. Maurizio Pirillo
direttore.dar@regione.sicilia.it

Ai Dirigenti referenti tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report della riunione del gruppo misto della Commissione “Ambiente ed Energia” del 13 dicembre 2016, ore 14,30, svoltasi presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Via della Stamperia 8 – Roma, per l’esame dello schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica (Certificati bianchi), ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102".

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti delle seguenti Regioni e Province autonome: Calabria, Basilicata e Sardegna (Coordinamento Energia).
- i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
- per la Regione Siciliana: Dipartimento degli Affari Extraregionali – Dott.ssa Margherita Cappelletti.

Coordina la riunione la dott.ssa Marcella Grana, dirigente del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie- Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni

L’articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, recante l’attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, dispone che il regime obbligatorio di efficienza energetica indicato è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi, di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n.79 e 23 maggio 2000, n.164.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, sono stati indicati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni 2013-2016 ed i soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi fino al 2016.

L’articolo 4, comma 5, di tale decreto prevede che per gli anni successivi al 2016, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, siano determinati gli obiettivi nazionali in esame.

In attuazione di tali disposizioni, dunque, il Ministero proponente ha predisposto lo schema di decreto in esame.

Nel corso della riunione, le Regioni hanno presentato un documento contenente alcune proposte emendative (All. 1)

Le Regioni, in particolare, nell'evidenziare preliminarmente la richiesta di maggior semplificazione nel meccanismo dei certificati bianchi, hanno formulato alcune richieste di modifica al testo volte in particolare ad evitare il rischio di speculazioni sui prezzi dei titoli scambiati nel mercato organizzato. Le Regioni hanno infine chiesto che siano allegate al provvedimento le schede per Progetti Standardizzati.

Si riporta, nel dettaglio la posizione del Ministero dello sviluppo economico in riferimento alle singole richieste formulate:

N. 1: SI. Il MISE concorda con l'osservazione e propone di riformulare il considerato.

N. 2: NO. Il MISE spiega che il meccanismo dei Certificati Bianchi è considerato, anche nelle interlocuzioni con la Commissione Europea, un meccanismo di mercato e non un aiuto di stato e pertanto il riferimento al regime di aiuto non è dovuto.

N. 3: NO. La proposta non può essere accolta per vincoli normativi europei; la Direttiva 27/2012/UE prevede la possibilità di conteggiare il conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio a seguito di interventi di incentivazione che premiano l'addizionalità. La definizione proposta è stata frutto di una lunga interlocuzione con la Commissione Ue nella quale, al fine di dimostrare che nel meccanismo dei CB non esiste sovra incentivazione, è stato portato proprio il concetto dell'addizionalità. Pertanto, non è possibile fare riferimento esclusivamente alla situazione ante intervento ma è necessario utilizzare anche il concetto di consumo di riferimento inteso come baseline media di mercato. Diversamente si potrebbero venire a creare delle situazioni di non omogeneità a parità di intervento. A titolo d'esempio, è come se si volesse premiare in eguale misura la sostituzione di un'auto Euro 1 con un'auto Euro 3 o Euro 6.

N. 4: SI IN PARTE. Il MISE propone di riformulare la lettera c) per renderla più chiara e propone di inserire una definizione più dettagliata nella guida operativa prevista dall'articolo 15 comma 1. Il

MISE non condivide la proposta dell'inserimento di un richiamo esplicito alle BAT in quanto queste, non sono sempre disponibili, potrebbero costituire una restrizione; propone però di inserire un riferimento alle BAT nella menzionata guida operativa.

N. 5: SI. Il MISE concorda sul fatto che la definizione è poco chiara e propone di riformularla utilizzando il concetto di data di avvio dei lavori.

N. 6: APERTURA. Il MISE riferisce come a riguardo sia stata svolta un'approfondita riflessione; la preoccupazione è quella di non conferire una medesima quantità di certificati a interventi caratterizzati da pezzi rigenerati rispetto a quelli nuovi caratterizzate magari da diversa vita utile. Il MISE, comunque, mostra apertura in merito e si riserva un'ulteriore riflessione ipotizzando eventualmente la richiesta di garanzie circa la vita utile per i pezzi rigenerati. 2

N. 7: CHIARITO. Il concetto di normalizzazione è da intendersi come standardizzazione delle condizioni al contorno

N. 8: APERTURA. Il MISE, condividendo il fine di disincentivare comportamenti speculativi, mostra aperture circa la proposta di aumentare la decurtazione per il valore dei TEE residui a fine periodo.

N. 9: APERTURA. Il comma 15 è stato studiato appositamente in relazione alle disposizioni inerenti le gare gas di cui al DM 106 del 2015; senza tale disposizione ci sarebbero stati problemi a riconoscere i contributi tariffari dovuti agli enti locali nell'ambito delle gare gas. Il MISE concorda, comunque, che il comma 3 dell'articolo 4 debba essere riformulato in maniera da non ingenerare possibile confusione e contrasto con il comma 15.

N. 10: NO. La riformulazione porta ad una situazione più restrittiva nella quale il soggetto è obbligato a nominare non un energy manager e non semplicemente un EGE.

N. 11: NO CON RIFORMULAZIONE. I soggetti proposti alle lettere e) ed f) possono rientrare nella lettera c) con una riformulazione della medesima aggiungendo dopo soggetti l'inciso “, sia privati che pubblici,”.

N.12: SI. Il MISE concorda con la proposta ma osserva che l'introduzione dei 60 giorni potrebbe costituire una restrizione pertanto propone la modifica con una riformulazione che prevede che le autorizzazioni sono da conseguire entro la data di “prima attivazione”.

N. 13: NO. Con la riformulazione dell'articolo 10 la proposta decade.

N. 14. SI IN PARTE. Viene accolta la proposta con l'eliminazione delle parole “non rinnovabile” che potrebbe costituire una restrizione.

N. 15. SI IN PARTE. Il Mise non concorda sulla proposta in quanto la scelta è stata quella di eliminare il fattore tau ed ogni altro tipo di fattore moltiplicativo. Accogliendo, però, lo spirito della proposta propone di inserire un apposito intervento nella tabella 1 con vita utile pari a 15 anni.

N. 16. NO CON RIFORMULAZIONE. Il MISE non ritiene di dover eliminare il programma di misura, che specifica si svolge una sola volta, ma propone di inserire dopo “programma di misura” le parole “su un campione rappresentativo”.

N. 17. SI. Si approva di inserire la dicitura “sentita la Conferenza Unificata”.

N. 18. APERTURA. Il MISE si mostra disponibile ad una riformulazione quanto meno parziale dell’articolo al fine di allargare le possibilità di cumulabilità. Il MISE richiama le geoiazioni già avvenute con la Commissione Europea sulla assoluta necessità che nel meccanismo dei CB sia scongiurata qualsiasi forma di sovra incentivazione (cfr n. 3). L’ANCI in merito ha chiesto di prevedere la cumulabilità almeno per i soggetti pubblici.

N. 19. SPIEGATO. E’ stata fornito un chiarimento: per altre risorse si intendono per esempio programmi regionali quali POR.

N. 20: APERTURA. Il MISE mostra apertura circa una riformulazione del comma 5 dell’articolo 12.

N. 21: SI. La proposta è accolta.

N. 22: SI IN PARTE. Viene accolta la proposta di un preavviso di 15 giorni ma senza la possibilità di spostamento.

N. 23: SI. La proposta è accolta.

N. 24: NO. La proposta non è accolta in quanto già il passaggio da una a due sezioni rappresenta una grande innovazione di cui è necessario testare l’impatto anche per le implicazioni sull’AEEGSI.

n. 25: NO. La proposta non è accolta in quanto si ritiene che L’AEEGSI nella sua autonomia disponga già di ampi margini di intervento (vedasi per es. Deliberazione 1 Dicembre 2016 710/2016/E/Efr); inoltre al comma 2 dell’articolo 11 è inserita la possibilità per l’AEEGSI di definire una valore massimo di riconoscimento per le tariffe a copertura dei costi. 3

n. 26: NO. Non accolta in quanto comporterebbe una modifica radicale del sistema di scambio dei TEE che potrebbe portare paradossalmente ad effetti distorsivi

N. 27: APERTURA. Il MISE si riserva un approfondimento sull’inserimento dell’obbligo di diagnosi ma accetta comunque l’eliminazione della frequenza giornaliera di misura.

N. 28: NO. La fissazione a 36 mesi è frutto di interlocuzione apposita con gli operatori che ritengono 24 mesi un intervallo troppo ristretto in relazione a talune fattispecie di progetti.

- N. 29: SI. La proposta è accolta.
- N. 30, 31: NO CON RIFORMULAZIONE. Vale quanto riportato al n. 16.
- N. 32. NO. Vale quanto riportato al n. 28.
- N. 33: APERTURA. L'accoglimento dipende dagli esiti della proposta n. 27.
- N. 34: SI IN PARTE. Il MISE propone di riformulare il comma per renderlo meno stringente ed è aperto ad un inserimento di maggiori specificazioni sulla guida operativa di cui all'articolo 15.
- N. 35: SI. La proposta è accolta.
- N. 36: APERTURA. L'accoglimento dipende dagli esiti della proposta n. 27.
- N. 37: SI. La proposta è accolta ma il MISE si riserva di formularla meglio.
- N. 38: APERTURA. L'accoglimento dipende dagli esiti della proposta n. 27.
- N. 39: CHIARIMENTO. Gli interventi sono stati volutamente formulati in forma generica per ampliarne la portata.
- N. 40: SI. La proposta è accolta ma spostandola nei Progetti Standard (PS).
- N. 41: SI. Accumuli: Accolto. Impianti centralizzati: accolto ma con spostamento sui PS.
- N. 42: CHIARIMENTO. Il MISE ritiene implicito che trattasi di caldaie e generatori con maggiore efficienza.
- N. 43: NO. Il MISE intende incentivare anche le nuove costruzioni fino al momento in cui queste diventeranno un obbligo su scala nazionale ai sensi delle norme vigenti.
- N. 44: NO. Il MISE ritiene implicito che trattasi di installazione di caldaie più efficienti.
- N. 45: APERTURA. Il MISE si riserva di approfondire in merito.
- N. 46: SI. La proposta è accolta.
- N. 47: SI IN PARTE. Accolta la proposta inerente i punti di ricarica elettrica che viene spostata sui PS. Sulla proposta inerente la produzione di idrogeno, il MISE si riserva un approfondimento. La proposta inerente la riqualificazione delle motorizzazioni navali è accolta. Sulla proposta inerente l'allacciamento di nuove utenze alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, il MISE si riserva una verifica.
- N. 48: SI. Accolte eccetto quella inerente l'installazione di caldaie sulle quali il MISE si riserva di decidere.
- N. 49: APERTURA. Il MISE si riserva un approfondimento.
- N. 50: SI. Accolta con riformulazione da elaborare.
- N. 51: SI. La proposta è accolta.
- N. 52: SI IN PARTE. Viene accolta l'introduzione del biometano in aggiunta al gas naturale.

...seguito lettera

N. 53: SI. Accolta con l'aggiunta del gas naturale.

N. 54: SI. Accolta per le 10 schede già elencate mentre per quelle aggiuntive proposte dalle Regioni servirà più tempo e saranno rese disponibili con una successiva variazione

Roma, 19/12/2016

Il Dirigente dell'U.O.
Margherita Cappelletti
firmato



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto

*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” (di seguito “d.lgs. n. 79 del 1999”), ed in particolare l'articolo 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (di seguito “d.lgs. n. 164 del 2000”), ed in particolare l'articolo 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTI i decreti adottati in data 24 aprile 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nel Supplemento ordinario n. 125 alla

<p>Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001, recanti, rispettivamente, l'individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;</p>	
<p>VISTI i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 205 del 1° settembre 2004, che hanno abrogato i predetti decreti interministeriali del 24 aprile 2001 e disciplinano, rispettivamente, la “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito “decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico"), e la “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito “decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas");</p>	
<p>VISTO il decreto adottato in data 21 dicembre 2007 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 300 del 28 dicembre 2007, recante “Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”, ed in particolare, l'articolo 2, comma 5 ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 164 del 2000;</p>	
<p>VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (di seguito “d.lgs. n. 115 del 2008”) recante</p>	

<p>“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;</p>	
<p>VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito “d.lgs. n. 28 del 2011”) recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ed in particolare il Capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica che dispone la revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il trasferimento al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai Certificati Bianchi;</p>	
<p>VISTO il decreto adottato del Ministro dello sviluppo economico in data 5 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 218 del 19 settembre 2011, recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”;</p>	
<p>VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante “Aggiornamento, mediante sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”;</p>	
<p>VISTO il secondo Piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;</p>	
<p>VISTO il decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito “D.M. 28 dicembre 2012”), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 28</p>	

<p>dicembre 2012 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 1 del 2 gennaio 2013, recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, che ha stabilito gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni dal 2013 al 2016 e introdotto misure per potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi;</p>	
<p>VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ed in particolare l’articolo 7, concernente l’istituzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica e individua un obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale;</p>	
<p>VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici - GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;</p>	
<p>VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito “d.lgs. n. 102 del 2014”) di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, ed in particolare l’articolo 7 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; - individua nel meccanismo dei Certificati Bianchi il regime obbligatorio di efficienza energetica previsto dalla direttiva 2012/27/UE, dal quale possa derivare entro il 2020 un risparmio non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio nazionale cumulato; - prevede l’introduzione di misure di potenziamento e nuove misure in grado di dare 	

<p>maggior efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica nel caso in cui il volume di risparmi ottenuto sia insufficiente rispetto all'obbligo previsto, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico;</p> <p>- dispone l'aggiornamento delle linee guida, per migliorare l'efficacia del meccanismo;</p>	
<p>VISTO l'articolo 10, comma 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, ai sensi del quale qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile;</p>	
<p>VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 106 del 20 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 161 del 14 luglio 2015, recante "Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale" (cd. "Decreto Gare Gas");</p>	
<p>VISTO l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che precisa i presupposti che devono sussistere affinché una misura integri una fattispecie di aiuto di Stato;</p>	
<p>CONSIDERATO l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, fissato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;</p>	<p>1. Il considerato va riformulato in quanto l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato pari a 25,5 Mtep da conseguirsi nel periodo 2014-2020 non è fissato dall'articolo 7 del D.lgs. 102/2014.</p>
<p>CONSIDERATA la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonché della possibilità di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato;</p>	
<p>CONSIDERATO che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e</p>	

<p>diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento, con particolare riferimento agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni (cd. Conto Termico) e alle misure di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica nell'edilizia;</p>	
<p>CONSIDERATO che a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di tonnellate il Ministero dello sviluppo economico ha stimato nel 2016 un risparmio pari a 6,21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia primaria, e pertanto, per gli anni successivi al 2016, gli obiettivi devono tenere conto di tale stima, ai sensi del decreto 28 dicembre 2012, articolo 13, comma 3, che consente di conseguire anche parzialmente gli obiettivi nazionali a condizione di compensare la quota residua nelle annualità successive;</p>	
<p>CONSIDERATA la necessità di prevedere forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonché di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa;</p>	
<p>CONSIDERATA la necessità, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, di differenziare la durata della vita utile ovvero del periodo di godimento del beneficio concesso dai Certificati Bianchi, al fine di evitare il rischio di sovra-incentivazione dell'intervento di efficienza energetica;</p>	
<p>TENUTO CONTO che, per effetto dei coefficienti di durabilità introdotti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas EEN 9/11, durante il periodo di incentivazione sono riconosciuti Certificati Bianchi anche per risparmi energetici da conseguire in un periodo successivo e che pertanto occorre introdurre un distinto sistema di calcolo e rendicontazione del risparmio effettivamente prodotto annualmente;</p>	
<p>CONSIDERATO l'esito della consultazione pubblica condotta, nonché del confronto con le principali associazioni di categoria, in merito agli orientamenti dei Ministeri proponenti sull'aggiornamento delle linee guida per il funzionamento del meccanismo, contenuti nel documento del Ministero dello sviluppo economico,</p>	

e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 luglio 2015;	
VISTA la risoluzione adottata dalla X° Commissione permanente del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida in materia di Certificati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015;	
SENTITO il parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico emanato con lettera del ...	
ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del...	
	2. E' opportuno aggiungere un riferimento al regime di aiuti di stato applicato.

DECRETA

<p>Articolo 1</p> <p><i>Finalità e campo di applicazione</i></p>	
<p>1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare, il presente decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica; b) determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020; c) approva, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi; 	

<p>d) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi;</p> <p>e) individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalità di accesso allo stesso;</p> <p>f) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi, anche mediante forme di semplificazione amministrativa;</p> <p>g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti;</p> <p>h) aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Definizioni</i></p>	
<p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) <i>Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE)</i>: documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a 1 una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito "TEP");</p> <p>b) <i>consumo di baseline</i>: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento;</p>	<p>3. La definizione introdotta è troppo restrittiva per poter stimolare il mercato dell'efficienza energetica e rispettare le previsioni del SEN. Si propone la seguente modifica: <i>"Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento."</i></p> <p>Le modalità applicative di GSE dovranno poi stabilire le modalità per rapportare i consumi dell'anno di riferimento con quelli reali.</p>

- c) *consumo di riferimento*: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
- d) *contratto tipo*: contratto che, ai fini dell'erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal soggetto proponente, e GSE;
- e) *data di avvio della realizzazione del progetto*: il momento anteriore tra la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento e la data in cui l'investimento diventa irreversibile, ad esempio mediante l'impegno formale ad ordinare le attrezzature. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari;
- f) *data di prima attivazione del progetto*: data nella quale il progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria;
- g) *distributore*: la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- h) *energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale*: la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n.

4. E' necessario che venga fornita una definizione tecnica più chiara di "consumo di riferimento" in assenza del quale il concetto risulta inapplicabile.

Si propone di inserire il riferimento alle BAT Europee per la definizione degli standard di mercato

<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ene.html> inserendo il testo "*ad esempio le BAT europee*" al termine della frase.

5. La definizione appare poco chiara: si chiede di riformularla.

79 del 1999, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;

- i) *energia elettrica distribuita da un distributore*: l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 79 del 1999, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
- j) *obblighi quantitativi nazionali*: la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;
- k) *periodo di monitoraggio di una RC o RS*: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al presente decreto;
- l) *progetto a consuntivo - PC*: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all'Allegato 1, in conformità al programma di misura;
- m) *progetto di efficienza energetica* (di seguito anche "progetto"): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;
- n) *progetto di efficienza energetica ammissibile*: progetto di efficienza energetica che genera risparmi addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati esclusivamente nuovi componenti al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi;
- o) *progetto di riferimento*: l'intervento o

6. In analogia al decreto FER di giugno 2016 si propone di sostituire alle parole "nuovi componenti" le parole "**componenti nuovi o rigenerati**".

l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi;

- p) *progetto standardizzato - PS*: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato di cui all'Allegato 1, in conformità al programma di misura;
- q) *richiesta certificazione risparmi a consuntivo - RC*: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;
- r) *richiesta certificazione risparmi standardizzata - RS*: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;
- s) *risparmio energetico addizionale*: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio energetico reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- t) *Società di Servizi Energetici o SSE o ESCO*: società che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell'efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;
- u) *soggetto proponente*: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può anche non coincidere con il titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata su delega del soggetto titolare;
- v) *soggetto titolare del progetto*: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione

7. Si chiede di precisare meglio il concetto di normalizzazione.

<p>del progetto di efficienza energetica;</p> <p>w) <i>vita utile del progetto</i>: periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato 2 del presente decreto.</p>	
<p>2. Ferme restando le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente decreto si applicano altresì le definizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 115 del 2008.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Soggetti obbligati</i></p>	
<p>1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente decreto sono:</p> <p>a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;</p> <p>b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.</p>	
<p>2. Gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attività di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale già distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1.</p>	
<p>3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, la quota d'obbligo a carico del soggetto subentrante è proporzionale al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito ad esso trasferito, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti, come conteggiati a seguito del subentro.</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p><i>Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi</i></p>	
<p>1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017; b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018; c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019; d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020. 	
<p>2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento; b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento; c) interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del D.M. n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento; d) interventi già agevolati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di vita utile, continuano a generare risparmi. 	
<p>3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 sono conseguiti mediante risparmi associati al rilascio di Certificati Bianchi, al netto dei titoli per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ritirati dal GSE e dei titoli rilasciati per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del D.M. n. 106 del 20 maggio 2015, fatto salvo quanto previsto al comma 13.</p>	
<p>4. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali</p>	

<p>annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017; b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018; c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019; d) 3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020. 	
<p>5. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 2,95 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017; b) 3,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018; c) 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019; d) 3,92 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020. 	
<p>6. Entro il 31 dicembre 2019 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2020, gli obiettivi nazionali di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 164 del 2000.</p>	
<p>7. Ogni singola impresa di distribuzione di elettricità adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo; tale quota è determinata dal rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale da tutti i</p>	

<p>soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), determinata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI), conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.</p>	
<p>8. Ogni singola impresa di distribuzione di gas naturale adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo; tale quota è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente dall'AEEGSI, conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.</p>	
<p>9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'AEEGSI comunica al Ministero dello sviluppo economico e al GSE la quota parte degli obblighi, determinati ai sensi dei commi 7 e 8, che ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 3 deve adempiere. Il GSE pubblica tali dati sul proprio sito web istituzionale.</p>	
<p>10. Entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE comunica al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare dei Certificati Bianchi non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede l'obbligo quantitativo nazionale, e lo pubblica sul proprio sito web istituzionale.</p>	
<p>11. Qualora l'ammontare di cui al comma 10 superi del 5%, per l'anno d'obbligo in corso, la somma degli obblighi quantitativi nazionali di cui ai commi 4 e 5, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo è incrementato della stessa quantità e il Ministero dello sviluppo economico dispone con proprio provvedimento, la nuova ripartizione degli obblighi.</p>	
<p>12. In base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2018 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del</p>	

<p>mare, se, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dello sviluppo economico accerta che l'ammontare dei Certificati Bianchi emessi e di quelli previsti non è coerente con il raggiungimento degli obblighi di cui al presente articolo.</p>	
<p>13.I risparmi di energia realizzati attraverso interventi per rendere più efficienti le reti elettriche e del gas naturale concorrono all'adempimento degli obblighi a carico delle imprese di distribuzione. Per tali interventi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza, non sono rilasciati Certificati Bianchi.</p>	
<p>14.A decorrere dal 1 giugno 2021, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2020 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i Certificati Bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2017-2020, ridotta del 5%.</p>	<p>8. Si propone di aumentare la decurtazione dal "5%" al "20%".</p>
<p>15.I Certificati Bianchi eventualmente emessi a fronte di progetti eseguiti nell'ambito del D.M. n. 106 del 20 maggio 2015 e annullati dal GSE nell'anno di riferimento, riducono in egual misura gli obblighi di risparmio complessivi relativi all'anno successivo.</p>	<p>9. Si chiede di chiarire meglio, tenuto conto di quanto previsto al comma 3.</p>
<p>Articolo 5 <i>Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti</i></p>	
<p>1. I progetti e i relativi interventi realizzati per rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto possono essere eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni; b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas 	

<p>naturale non soggette all'obbligo;</p> <p>c) da soggetti che, per tutta la durata della vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, tale certificazione è richiesta per il solo soggetto proponente.</p>	<p>10. Al posto delle parole “o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato ”si propone di inserire le parole: ”o hanno nominato, quale Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339”.</p> <p>11. Si propone di aggiungere la seguenti lettere: “ e) pubbliche amministrazioni che abbiano provveduto alla nomina di energy manager certificato secondo la norma UNI CEI 11339; f) le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che abbiano nominato un energy manager certificato ai secondo la norma UNI CEI 11339; i ricavi derivanti dallo scambio dei titoli confluiscono automaticamente nel Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del Dlgs. 102/2014 e smi.”</p>
<p>2. Salvo quanto previsto al comma 4, i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo di cui al comma 3.</p>	
<p>3. Lo schema di contratto tipo è approvato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE ed è pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.</p>	
<p>4. Nell'ambito del contratto, in deroga a quanto previsto al comma 2, il soggetto titolare può espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti</p>	

dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.	
<p>Articolo 6 <i>Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi</i></p>	
1. I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi sono predisposti e trasmessi al GSE nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1.	
2. L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2, che può essere aggiornata ed integrata con decreto del Direttore Generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.	
3. I progetti di efficienza energetica ammissibili possiedono le autorizzazioni o i permessi richiesti dalla normativa vigente, la conformità al disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ove applicabile, nonché i requisiti e le condizioni di applicabilità, in conformità ai metodi di valutazione, definiti all'Allegato 1.	<p>12. Si propone di riformulare il comma come segue: <i>“3. I progetti di efficienza energetica devono acquisire le autorizzazioni o i permessi richiesti dalla normativa vigente entro 60 giorni dall'approvazione del GSE, di cui all'art. 7; inoltre, devono possedere ammissibili possiedono le autorizzazioni o i permessi richiesti dalla normativa vigente, la conformità al disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ove applicabile, nonché i requisiti e le condizioni di applicabilità, in conformità ai metodi di valutazione, definiti all'Allegato 1.”</i> La riformulazione è mirata a fornire al soggetto la certezza dell'incentivo prima di iniziare la progettazione di dettaglio dell'intervento che costituisce comunque un onere per il medesimo.</p>
4. I progetti che prevedano l'utilizzo di fonti rinnovabili sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali.	<p>13. Si propone all'inizio del comma di aggiungere: <i>“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10,”</i> 14. Dopo le parole “efficienza energetica e” si propone di inserire <i>“in termini di risparmi di energia primaria non rinnovabile”</i>.</p>

<p>5. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 2 al presente decreto, in conformità a quanto indicato all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE.</p>	<p>15. Si propone alla fine del comma aggiungere il periodo aggiungere:</p> <p><i>“Il risultato del calcolo del risparmio energetico conseguibile mediante un intervento di riqualificazione energetica di un edificio di proprietà di una pubblica amministrazione deve essere moltiplicato per 1,5.”</i></p>
<p>6. Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa.</p>	
<p>Articolo 7 <i>Procedura di valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE</i></p>	
<p>1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolge l'attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformità alla metodologia di valutazione di cui all'articolo 9 ed ai criteri di cui all'articolo 6.</p>	
<p>2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda del proponente.</p>	
<p>3. Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnico-economica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro 90 giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni integrative.</p>	
<p>4. Le richieste di modifica ai progetti a consuntivo o standardizzati già approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta di verifica della certificazione dei risparmi (RC o</p>	

RS) e, se necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con i tempi previsti ai commi 2 e 3, la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, al fine di verificare l'ammissibilità del progetto oggetto della modifica progettuale.	
5. Il GSE emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.	
6. Il GSE provvede a dare notizia del numero di progetti approvati, suddivisi per tipologia di intervento, e dei Certificati Bianchi riconosciuti, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.	
<p>Articolo 8</p> <p><i>Corrispettivi per la copertura dei costi operativi</i></p>	
1. I soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa ai sensi del D.M. 24 dicembre 2014, nel rispetto delle modalità operative definite dal GSE e pubblicate sul sito istituzionale, ove la tariffa corrisposta per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS) è equiparata a quella prevista per le Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) è equiparata a quella prevista per le RVC.	
<p>Articolo 9</p> <p>Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi</p>	
1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al presente decreto sono i seguenti: <p>a) metodo a consuntivo, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato</p>	

<p>dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;</p> <p>b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata, di cui all'Allegato 3, sono aggiornate con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.</p>	<p>16. Si ritiene che l'introduzione di un programma di misura anche per il metodo standardizzato sia un appesantimento che non agevola il ricorso ai certificati bianchi.</p> <p>17. Dopo le parola "mare," si chiede di inserire l'inciso <i>"sentita la conferenza Unificata"</i>.</p> <p>In subordine si chiede di inserire dopo la parola "GSE" le parole <i>"e delle Regioni"</i>.</p> <p>Come subordinata finale si chiede in luogo di decreto direttoriale di prevedere un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentita la Conferenza Unificata.</p>
<p>2. Ai fini dell'ammissibilità al meccanismo, dai progetti deve risultare la possibilità di conseguire, in base alla tipologia di cui al comma 1, almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui al capitolo 6 dell'Allegato 1.</p>	
<p>Articolo 10 Cumulabilità</p>	
<p>1. I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, erogati da Stato, regioni o enti locali, destinati al medesimo progetto, fatti salvi i fondi di garanzia e i fondi rotativi.</p>	<p>18. Si chiede di riformulare il comma come segue: <i>"1. I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, erogati da Stato, regioni o enti locali, destinati al medesimo progetto, fatti salvi compresi i fondi di garanzia e i fondi rotativi."</i> Così come avviene già con il Conto Termico.</p>

<p>Articolo 11 Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi</p>	
<p>1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, per l'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 4 trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.</p>	<p>19. Si chiede di chiarire cosa si intende con la locuzione "<i>limitatamente alla parte non coperta da altre risorse</i>".</p>
<p>2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di trasmissione di cui all'articolo 14, comma 1, è effettuata secondo criteri e modalità definiti dall'AEEGSI, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato, nonché nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento.</p>	
<p>3. I risparmi realizzati tramite progetti di efficienza energetica nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al presente articolo.</p>	
<p>Articolo 12 Attività di verifica e controllo</p>	
<p>1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi <i>in situ</i>, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi.</p>	
<p>2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il GSE verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data dell'approvazione del progetto; 	

<p>c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i dati tecnici derivanti dall'intervento effettuato;</p> <p>d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto dal presente decreto e nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti.</p>	
<p>3. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi o suo delegato; in ogni caso, deve essere informata delle attività di controllo anche la parte del contratto stipulato in conformità al contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi.</p>	
<p>4. Il GSE può svolgere le attività di controllo di cui al presente decreto durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento.</p>	
<p>5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, la possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.</p>	<p>20. Si propone di aggiungere al comma il seguente periodo finale <i>“Tali integrazioni sono a carico del richiedente, solo ove le caratteristiche dei combustibili e dei materiali non siano documentati in modo esaustivo dalla documentazione e dalle certificazioni prodotte dallo stesso richiedente.”</i></p>
<p>6. Le verifiche oggetto del presente articolo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.</p>	
<p>7. Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione</p>	

acquisita.	
8. Nello svolgimento delle verifiche, il GSE può avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA e di RSE, ovvero del supporto di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche.	
9. Ai fini di quanto disposto al comma 1, il GSE sottopone annualmente ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico il piano delle verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la stessa periodicità il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse.	
10. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.	
11. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare e dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.	
12. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controlli verifiche. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.	
13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegue in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi	

<p>costituiscono violazioni rilevanti di cui all'articolo 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate.</p>	
<p>14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi; b) l'indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo; c) il comportamento ostantivo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purché strettamente connessa all'attività di controllo; d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi; e) la manomissione degli strumenti di misura atta alla determinazione dei risparmi; f) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati; g) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo. 	
<p>15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 14, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate; b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario. 	
<p>16. Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la</p>	

<p>quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire, fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile.</p>	
<p>17. Il GSE, se del caso, pubblica preventivamente sul proprio sito l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento.</p>	<p>21. Si propone di eliminare l'inciso <i>“se del caso”</i>.</p>
<p>18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto proponente, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>	
<p>19. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto proponente e al soggetto titolare del progetto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato</p>	<p>22. Si propone di inserire il seguente periodo finale: <i>“Il sopralluogo viene comunicato con un preavviso minimo di 3 settimane ed esiste la possibilità di 1 spostamento della data fissata concordato tra le parti”</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Rapporti relativi allo stato di attuazione</p>	
<p>1. Dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI una relazione sull'attività svolta e sui progetti realizzati nell'ambito del presente decreto.</p>	<p>23. Dopo le parole “e AEEGSI” si propone di inserire la parole <i>“e alla Conferenza Unificata”</i>.</p>

<p>2. La relazione di cui al comma 1 contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli interventi; b) la quantificazione dei risparmi realizzati nel corso dell'anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1; c) il numero di Certificati Bianchi emessi nell'anno di riferimento; d) le previsioni per l'anno d'obbligo successivo riguardo alle informazioni di cui alle lettere b) e c); e) l'andamento delle transazioni dei Certificati Bianchi, nonché il rapporto tra il volume cumulato dei Certificati Bianchi e il valore dell'obbligo di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, entrambi riferiti all'anno precedente. 	
<p>3. Il GME segnala tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni dei Certificati Bianchi, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralità.</p>	
<p>4. Il GSE e il GME pubblicano il rapporto di cui al comma 1 sui propri siti web.</p>	
<p>Articolo 14 Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni</p>	
<p>1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i Certificati Bianchi posseduti ai sensi dell'articolo 10 dei decreti 20 luglio 2004.</p>	<p>24. Si propone di aumentare a 3 il numero delle sessioni annuali (30 Aprile, 31 Luglio, 30 Novembre).</p>
<p>2. Il GSE, dopo aver verificato il livello di conseguimento dell'obbligo annuo posto in capo a ciascun soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, comunica le risultanze di tale verifica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'AEEGSI ai fini di quanto disposto al comma 4 e all'articolo 7 e</p>	

al GME ai fini dell'aggiornamento delle proprietà di Certificati Bianchi dei soggetti obbligati.	
3. Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4.	
4. Nel caso in cui il livello di conseguimento degli obblighi sia inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua, l'AEEGSI applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicando al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al GSE, le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.	
5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1.	
<p>Articolo 15</p> <p>Misure di semplificazione e di accompagnamento</p>	
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione del consumo di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). La guida, che può essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 6.	
2. La guida operativa di cui al comma 1, nonché i suoi aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati e disciplinati con decreto del Direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Direttore	

generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	
3. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.102del 2014, l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza e dell'utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.	
<p>Articolo 16</p> <p><i>Disposizioni finali ed entrata in vigore</i></p>	
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal DM 28 dicembre 2012. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal DM 28 dicembre 2012,. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al DM 28 dicembre 2012.	
2. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 del DM 28 dicembre 2012 che non generano, nell'arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP, per l'anno in questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialità concesse all'atto dell'ammissione.	
3. I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli di cui all'Allegato 2, paragrafo 2, secondo modalità	25. Si propone di inserire i seguenti commi: <i>"3 bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'AEEGSI predispone una proposta con meccanismi finalizzati a ridurre fenomeni speculativi sui prezzi dei titoli scambiati</i>

<p>definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.</p>	<p><i>nel mercato organizzato. La proposta può prevedere, se necessario, meccanismi di sospensione del mercato in corrispondenza di predeterminati livelli di rialzo dei prezzi. La proposta è approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata."</i></p> <p><i>3 ter. Il periodo massimo di validità dei titoli sui conti priorità degli operatori è fissato in 24 mesi decorsi i quali i titoli medesimi sono nulli".</i></p> <p>26. Al fine di rendere il mercato dei TEE più liquido si chiede di valutare la possibilità di eliminare gli scambi bilaterali.</p>
<p>4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>	
<p>5. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il 1 gennaio 2017 e si applica, con eccezione dell'articolo 4 e dell'articolo 12, a tutti progetti presentati a decorrere da tale data, fatto salvo quanto previsto al comma 1.</p>	

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ALLEGATO 1 METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI	
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo “PC”	
<p>1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del “progetto a consuntivo” (di seguito “PC”) di cui all’articolo 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE.</p>	
<p>1.2. Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1, al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto, per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi.</p>	
<p>1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo pari almeno a 6 mesi siano rappresentative dei consumi</p>	<p>27. Si propone di riformulare il primo periodo nel modo seguente: <i>“Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà effettuare una diagnosi energetica a cura di soggetti certificati ai sensi delle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339 che contempra le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto. L’obbligo di diagnosi non sussiste per il proponente che sia in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.”</i></p>

<p>annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.</p> <p>Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.</p>	<p>Si chiede comunque di eliminare la frase “con frequenza di campionamento almeno giornaliera”.</p>
<p>1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. La modifica progettuale, in ogni caso, non comporta ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile, etc.) al progetto già in corso di incentivazione.</p>	
<p>1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000.</p>	
<p>1.6. L’esito dell’istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 7 del presente decreto.</p>	
<p>1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l’ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia.</p>	
<p>1.8. I risparmi conseguiti nell’ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.</p>	<p>28. Si propone di passare da 36 a 24 mesi.</p>

<p>2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati “PS”</p>	
<p>2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del “progetto standardizzato” (di seguito “PS”) di cui all’articolo 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative; b) la non convenienza economica dell’investimento per l’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili in virtù del risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto. 	
<p>2.2. Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni), al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi.</p>	
<p>2.3. L’Allegato 3 alle presenti Linee Guida riporta un elenco delle schede per PS disponibili, sul sito istituzionale del GSE, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Tale elenco è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità in relazione all’utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di</p>	

<p>riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entità.</p>	
<p>2.4. Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto.</p>	
<p>2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione precedente sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosità e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonché caratterizzato da una numerosità in grado di garantire un determinato livello di confidenza e un valore dell'errore campionario definito a priori per ogni tipologia di PS e verificato in sede di presentazione dell'istanza.</p>	
<p>2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento.</p>	<p>29. Si propone di eliminare la frase <i>“con frequenza di campionamento almeno giornaliera”</i>.</p> <p>30. Si ritiene che l'introduzione di un programma di misura anche per il metodo standardizzato sia un appesantimento che non agevola il ricorso ai certificati bianchi.</p>
<p>2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo pari almeno a 6 mesi siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante</p>	<p>31. Si ritiene che l'introduzione di un programma di misura anche per il metodo standardizzato sia un appesantimento che non agevola il ricorso ai certificati bianchi.</p>

in base ai dati misurati.	
2.8.L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS.	
2.9.Il PS deve contenere, pena inammissibilità della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000.	
2.10. Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.	
2.11. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 7 del presente decreto.	
2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.	32. Si propone di passare da 36 a 24 mesi.
3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi	
3.1 Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo	

quanto previsto al capitolo 5.	
3.2 Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.	
3.3 Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato.	
3.4 Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 5.000, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 10.000.	
4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti	
<p>4.1 Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000:</p> <p>a) informazioni relative al soggetto proponente (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto) e del soggetto titolare, qualora diverso dal proponente;</p> <p>b) informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito;</p> <p>c) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente:</p> <p>1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento alle tipologie di intervento che lo</p>	

<p>progetto di efficienza energetica;</p> <p>d) documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento;</p> <p>e) dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell'Unione Europea o di organismi internazionali;</p> <p>f) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza;</p> <p>g) nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1992, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva</p>	<p>35.Modificare 1992 con 1991;</p>
<p>4.2 Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:</p> <p>a) opere murarie e assimilate;</p> <p>b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;</p> <p>c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile</p>	<p>36. Si propone di aggiungere la lettera:</p> <p><i>“f) costi per la realizzazione della diagnosi energetica laddove prevista;”</i></p>

<p>esclusivamente al soggetto titolare del progetto;</p> <p>d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento</p> <p>e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.</p>	
<p>4.3 Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una più approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto.</p>	
<p>5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi</p>	
<p>5.1 Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS.</p>	
<p>5.2 Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformità al dettato dell'articolo 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.</p>	
<p>5.3 Unitamente alla prima RC o RS il titolare del progetto è tenuto a trasmettere:</p> <p>a) documentazione attestante la data di prima attivazione del progetto;</p> <p>b) matricola dei misuratori installati;</p> <p>c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati</p>	

6. Dimensione minima dei progetti	
6.1 I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP.	
6.2 I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP.	
6.3 I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.	
	37. Si propone di aggiungere un comma 6.4 <i>“Per i PS ed i PC relativi ad interventi di riqualificazione energetica di edifici di proprietà di un pubblici, la quota di risparmio addizionale è ridotta del 50%.”</i>
7. Documentazione da conservare e controlli a campione	
7.1 Il GSE effettua i controlli previsti dall’articolo 12 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati Bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto.	
7.2 Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.	
8. Diagnosi Energetiche	
8.1 I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformità all’Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio	38. In coerenza con la proposta n. 27 si propone di eliminare le parole “PC o” .

<p>del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”. A tal fine, il soggetto titolare del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.</p>	
<p>8.2 Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014.</p>	
<p>ALLEGATO 2 MODALITÀ RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI</p>	
<p>1. Modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi</p>	
<p>1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. La Tabella 1 può essere quindi aggiornata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto.</p>	
<p>1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei</p>	

<p>Certificati Bianchi, il parametro U non può superare i 10 anni.</p>	
<p>1.3. All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K_1=1,2$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore $K_2=0,8$.</p>	
<p>2. Tipi e caratteristiche dei Certificati Bianchi</p>	
<p>2.1 I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale; c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti; d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti. 	
<p>2.2 La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi è pari a 1 TEP. Ai fini dell'emissione dei Certificati Bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale.</p>	

TABELLA 1 – Tipologie degli interventi

Tipologia intervento	Vita utile (U)	Tipologia Certificati Bianchi	
	anni	Tipo I	Altra tipologia
		riduzione consumi energia elettrica	riduzione consumi gas e/o altro
Settore Industriale			
Installazione di caldaie	10		X
Installazione di sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	10		X
Installazione di generatori di aria calda	10		X
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione <i>ex ante</i> , anche a servizio di reti di teleriscaldamento	7		X
Installazione di sistemi di ricompressione meccanica del vapore	7		X
Installazione di essiccatori	10	X	X
Installazione di bruciatori rigenerativi	7		X
Installazione motori elettrici	7	X	
Installazione di forni di cottura	10	X	X
Installazione di forni di fusione	10	X	X
Installazione di forni di pre-riscaldamento	10	X	X
Installazione di sistemi radianti ad alta temperatura per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale	10		X
Installazione di impianti di produzione dell'aria compressa	7	X	
Installazione di sistemi di <i>power quality</i>	7	X	
Installazione di gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione	7	X	X
Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione	7	X	
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL	10		X
Installazione di impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica	10	X	
Settore reti, servizi e trasporti			
Efficientamento di reti di teleriscaldamento esistenti	10		X
Posa reti di teleriscaldamento	10		X
Installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento	10		X
Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno	10	X	X
Efficientamento energetico di mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili	7	X	X
Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche	10	X	X
Installazione motori elettrici	7	X	
Realizzazione di CED	7	X	
Efficientamento di CED	7	X	
Realizzazione di stazioni radio base e di rete fissa	7	X	
Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa	7	X	
Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica	7	X	

Installazione di sistemi di <i>power quality</i>	7	X	
Settore civile			
Installazione di caldaie e generatori di aria calda	10	X	X
Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti	7	X	X
Isolamento termico pareti opache degli edifici	10	X	X
Retrofit e nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero"	10	X	X
Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione privata	7	X	
Misure comportamentali			
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti	3	X	X
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli	3	X	X
Adozione iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni	3	X	X

39. Gli interventi proposti sono caratterizzati da una eccessiva genericità.

40. Nelle **misure comportamentali** si propone di aggiungere il seguente intervento:

- Adozione di iniziative di car pooling/car sharing per l'incremento dei coefficienti di riempimento dei veicoli privati;

41. Nel **settore civile** si propone di aggiungere i seguenti interventi:

- Installazione di accumuli di energia elettrica abbinati a produzione da fonte rinnovabile
- Installazione di sistemi centralizzati di riscaldamento e produzione di ACS in luogo di sistemi autonomi negli edifici condominiali;

42. Nel **settore civile** si propone di eliminare o di specificare meglio:

- Installazione di caldaie e generatori di aria calda

43. Nel **Settore civile** si propone di eliminare la formulazione "Retrofit e nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero" e sostituirla con "Ristrutturazione degli edifici secondo lo standard NZEB"

44. Nel **Settore industria** si propone di riformulare "Installazione di caldaie" come segue: "Sostituzione di caldaie esistenti con altre più efficienti".

45. Nel **Settore Industria** si propone di aggiungere:

- installazione di impianti solari per produzione di calore di processo in sostituzione di impianti esistenti

46. Nel **Settore Industria** si propone la seguente modifica:

da "*Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a servizio di reti di teleriscaldamento*" a "*Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a servizio di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti*".

47. Si propone di inserire nel **Settore reti, servizi trasporti** :

- Installazione di stazioni di ricarica elettriche e prese di ricarica domestiche;

- Produzione di idrogeno per impiego come combustibile nei trasporti attraverso processi elettrolitici con l'impiego esclusivo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;
- Riqualficazione motorizzazione navi con passaggio da Oil a GNL;
- **“Allacciamento di nuove utenze a sistemi di di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti”** tra quelle previste per il settore reti, servizi e trasporti.

48. Nel **Settore reti, servizi e trasporti** si propongono le seguenti modifiche:

- da **“Efficientamento di reti di teleriscaldamento esistenti”** a **“Efficientamento di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti”**;
- da **“Posa reti di teleriscaldamento”** a **“Posa infrastrutture di distribuzione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti”**;
- da **“Installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento”** a **“Installazione di impianti di produzione a servizio di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti”**;
- da **“Isolamento termico pareti opache degli edifici”** a **“Isolamento termico superfici disperdenti opache degli edifici”**.

49. Nel Settore reti, servizi e trasporti si propone di modificare

“Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica” con “Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica e/o per sistemi di smart city abbinati”

TABELLA 2 – Poteri calorifici inferiori dei combustibili

Fonti primarie	P.C.I.
Carbon fossile (kcal/kg)	4.108-7.333
Carbone (kcal/kg)	6.807
Gas naturale (kcal/Sm ³)	8.117
Gas Naturale Liquefatto (kcal/Sm ³)	7.771
Lignite (kcal/kg)	1.338-2.508
Lignite nera (kcal/kg)	2.508-5.016
Mattonelle di Lignite (kcal/kg)	4.777
GPL (kcal/kg)	11.011
Olio pesante residuo (kcal/kg)	9.554
Benzine (kcal/kg)	10.509
Olio combustibile BTZ (kcal/kg)	10.103

Note:

Nei casi in cui la fonte primaria non sia rappresentata nella tabella, si fa riferimento al valore di P.C.I. di cui all'Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE o, nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

50. Si chiede di eliminare dalla Tabella 2 ogni combustibile già presente nella tabella di cui all'Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE e di mantenere i kJ e i kWh come unità di misura. Va inoltre inserito un riferimento ai fattori di conversione da utilizzare per la trasformazione dei consumi dei vettori energetici in consumi di energia primaria. **Si coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di rendere univoci questi fattori di conversione tramite una pubblicazione di un ente nazionale di riferimento. La situazione attuale, caratterizzata da vari fattori di calcolo allegati a singoli decreti e norme ingenera confusione tra gli operatori del settore.**

ALLEGATO 3 PROGETTI STANDARDIZZATI	
3. Tipologie di progetti standardizzati PS	
1.1 La Tabella 3 riporta un elenco delle schede per PS disponibili, sul sito istituzionale del GSE, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera b), tale elenco è aggiornato con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.	

TABELLA 3 – Elenco Progetti Standardizzati

Illuminazione
1. Installazione LED per l'illuminazione
2. Installazione LED per l'illuminazione stradale
Mobilità sostenibile
3. Veicoli adibiti al trasporto pubblico a trazione elettrica, gas naturale, GPL, ibridi o a idrogeno
Produzione industriale
4. Installazione inverter
5. Installazione motori elettrici
6. Installazione impianti di produzione dell'aria compressa
Reti
7. Efficientamento reti elettriche
Civile
8. Riqualificazione energetica degli edifici
9. Riqualificazione energetica degli edifici pubblici e interventi comportamentali
Misure comportamentali
10. Riduzione dei consumi dei clienti finali per mezzo della fattura energetica ("nudge")

51. Alla scheda 3 si propone di eliminare il Gpl;

52. Alla scheda 3 si propone di sostituire Gas naturale con biometano;

53. Si propone di aggiungere una categoria **trasporti** e di aggiungere la seguente scheda:

- Sostituzione da parte di privati di auto a motore a combustione interna a benzina o gasolio con auto elettrica, ibrida plug in elettrica, a idrogeno, a biometano.

54. **Le Regioni sottolineano come sia fondamentale l'allegazione al decreto delle schede standardizzate.**